



Unione  
nazionale  
comuni comunità  
enti  
montani

*Consegnato nelle  
sedute del  
20 gennaio 2011*



## MEMORIA UNCEM

in ordine al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 225 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" (AS n. 2518)

*Conferenza Unificata – Roma, 20 gennaio 2011*

Con riferimento al provvedimento in titolo, inerente la proroga di termini in scadenza previsti da diverse disposizioni legislative, l'UNCEM esprime **pare negativo**, salvo l'accoglimento delle seguenti dirimenti proposte emendative modificative:

### Articolo 1

- Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

“ Art. 1

1. E' fissato al 31 dicembre 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.”

**MOTIVAZIONE:** la proposta di modifica è finalizzata ad allungare in maniera più congrua fino al 31 dicembre 2011 la proroga temporale delle diverse disposizioni in scadenza contenute nella tabella 1, in quanto la proroga di soli tre mesi contenuta nell'attuale formulazione è assolutamente insufficiente a risolvere le gravi difficoltà che derivano dallo scadere dei termini relativi ai provvedimenti in questione, tra cui in particolare quello relativo alla soppressione delle ATO.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente articolo:

“Art. 1-bis

1. Al termine del comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 1-sexies dell'articolo 1, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito nella legge 26 marzo 2010, n. 42, aggiungere infine il seguente periodo:

*‘A decorrere dall'anno 2011 la quota di fondo erariale ordinario relativa al contributo consolidato a favore delle comunità montane, di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, è reintegrata per la copertura delle spese relative al personale in organico finanziato con il medesimo contributo, ripartendo detta quota complessiva tra le comunità montane con decreto del Ministero dell'interno.’ ”.*

**MOTIVAZIONE:** L'emendamento è motivato dalle gravissime difficoltà finanziarie in cui versano le Comunità montane a fronte della soppressione della quota di fondi erariali ordinari, corrispondente al contributo consolidato, per il pagamento degli emolumenti stipendiali del personale in organico in capo alle medesime assunto ai sensi di leggi speciali (legge n. 285/77 e 730/86) con preciso impegno di onere diretto dello Stato per circa 37 milioni di euro. **La modifica dà anche seguito alla recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 326/2010, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 187, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) e sanzionato l'azzeramento ex abrupto che non risponde ai principi di progressività e gradualità nella riduzione dei trasferimenti statali a favore delle Comunità montane.** Infatti la previsione di cui all'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha disposto che lo Stato cessa di concorrere al finanziamento dei trasferimenti erariali correnti a favore delle Comunità montane, in ogni sua componente, inclusa la quota di contributo consolidato per il pagamento del personale. La proposta emendativa è direttamente collegata all'impegno di ripristinare almeno detto contributo, formalmente assunto dal Ministro per i rapporti con le regioni, Fitto, e dal Ministro per la semplificazione normativa, Calderoli, nell'incontro svoltosi il 20 luglio 2010 in Conferenza Unificata, presenti anche Regioni, Anci e Upi.



- Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente articolo:

“ Art. 1-ter

1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.”

MOTIVAZIONE: L'emendamento è volto a prevedere il rifinanziamento del Fondo nazionale per la montagna ex legge n. 97/1994, dedicato agli interventi di investimento per lo sviluppo dei territori montani, già pesantemente ridotto nel corso degli ultimi anni e pari per il 2010 a circa 41 milioni di euro. Dopo il 2010, infatti, a legislazione vigente non è prevista la sua alimentazione.



- Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente articolo:

“ Art. 1-quater

1. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 108 è soppresso.”

MOTIVAZIONE: L'emendamento è volto ad evitare la paralisi totale degli investimenti a livello locale, a causa della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 108, della legge di stabilità 2011 che dimezza il limite vigente di indebitamento (previsto dall'articolo 204, comma 1, del TUEL) di tutti gli enti locali, compresi i piccoli e piccolissimi Comuni montani, con grave danno per l'economia del Paese.



- Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente articolo:

“ Art. 1-quinquies

1. Nella logica della prosecuzione degli interventi diretti al miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per il triennio 2011-2013.”

MOTIVAZIONE: L'emendamento è motivato dalla necessità di prorogare anche al triennio 2011-2013 gli interventi in materia di sicurezza nelle scuole, in particolar modo per quelle ubicate nei piccoli Comuni, al fine di garantire quegli interventi urgenti e indifferibili che renderebbero altrimenti impossibile l'ordinato svolgimento dell'ordinaria attività didattica.



- Dopo l'articolo 1-quinquies, inserire il seguente articolo:

“ Art. 1-sexies

1. All'art. 8 del decreto del presidente della repubblica 7 settembre 2010, n. 168, sono aggiunti i seguenti commi:

*‘11. Le disposizioni del presente articolo, nonché la disciplina di cui all'art. 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano alle società di cui all'art. 14, comma 32, terzo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 112, a condizione che il singolo ente locale socio detenga una quota del capitale sociale inferiore al 5 per cento.*

*12. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale della carica di componente degli organi di amministrazione delle società di cui al comma precedente, partecipate dallo stesso ente, non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società, salvo il caso di rinuncia al compenso per la carica elettiva nell'ente locale stesso.’ ”.*

**MOTIVAZIONE:** La separazione tra le funzioni di regolazione e di gestione deve essere adattata alle società virtuose, che attraverso l'aggregazione di piccoli enti locali realizzano le prospettive di corretta gestione della spesa pubblica (come attestato dalla esenzione prevista dal richiamato art. 14, comma 32, della legge richiamata). In questi casi, la dimensione esigua della partecipazione del singolo ente locale rende ininfluyente una eventuale relazione (nelle fattispecie previste dal comma 8 in esame) con l'ente affidante e/o socio. Al contrario, l'applicazione delle incompatibilità porterebbe queste realtà, tipiche dei territori svantaggiati, ad affrontare con molta difficoltà i percorsi di efficace aggregazione e conseguente razionalizzazione del sistema dei servizi pubblici e delle partecipate in generale. Per quanto riguarda la spesa pubblica, infine, l'ipotesi di cui alla proposta di comma 12 comporta un contenimento, sulla base del principio della alternatività: due ruoli, un compenso.

